

Nel caso in esame, è accaduto che la Commissione, all'atto dell'apertura della busta "B" - documentazione amministrativa della controinteressata, ha rilevato sia l'esistenza di documentazione comprovante la costituzione di garanzia provvisoria per importo pari al 1% (e, quindi, dimezzato rispetto al 2% richiesto), sia il mancato inserimento, nella stessa busta, di copia valida della suddetta certificazione.

Ritiene il Collegio che tale situazione, vale a dire la prestazione di garanzia per importo inferiore al 2% rispetto a quello richiesto, rientri a pieno titolo nella fattispecie sopra descritta di cui all'art. 19 del Disciplinare di gara, che comporta automaticamente, ai sensi della stessa disposizione, la sanzione dell'immediata esclusione della concorrente dalla gara.

Risulta pertanto illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che, anziché escludere la controinteressata, ha ritenuto - erroneamente dando seguito alle dichiarazioni rese a verbale dal rappresentante della concorrente - di procedere all'apertura della busta C), contenente l'offerta tecnica della stessa e, ivi rinvenendovi la certificazione in questione, di stabilire che la stessa era stata regolarmente presentata (v. verbale gara n. 1 del 24/2/2009).

Sul punto, la giurisprudenza (in un caso simile in cui, peraltro, la certificazione di qualità era stata inserita in copia semplice nella prima busta che conteneva anche la documentazione relativa prestazione di garanzia dimezzata ed in copia autentica nella busta contenente la "documentazione tecnica") ha ritenuto legittima l'esclusione della concorrente decretata dal seggio di gara, stante il fatto, incontestabile e di per sé tranciante, che la suddetta busta non conteneva la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione dell'intera garanzia (id est: della garanzia nell'esatto importo richiesto), posto che la copia non autenticata della certificazione è giuridicamente irrilevante al fine di giustificare l'importo dimezzato della prestazione di garanzia

Ricorso per violazione art. 19 del Disciplinare di gara e dell'art. 75 D. Lgs. n. 163 del 2006; Violazione art. 97 Cost.; Eccesso di potere sotto diversi profili;

Durante la seduta del 24/2/2009, la Commissione giudicatrice ha rilevato che l'odierna controinteressata aveva inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (busta "B"), una garanzia provvisoria di importo ridotto al 1%, senza tuttavia allegare, a tale documentazione, la certificazione UNI CEI ISO 9000, con ciò violando la chiara disposizione di cui all'art. 19 del disciplinare di gara, laddove espressamente stabilisce che per giovare della riduzione della garanzia provvisoria al 50%, i concorrenti devono allegare alla garanzia copia valida della suddetta certificazione. La Commissione, però, anziché escludere immediatamente la controinteressata., come era espressamente previsto in altra parte della stessa disposizione, decideva - su suggerimento del rappresentante della stessa concorrente - di aprirne la busta contenente l'offerta tecnica, e, in questa rinvenendovi la certificazione in questione, decideva di consentire ad CONTROINTERESSATA di partecipare alle ulteriori fasi della procedura. D'altra parte, anche l'art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 2006 stabilisce chiaramente che il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in sede di offerta.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il Collegio ritiene di potersi esimere dall'esaminare le questioni ed eccezioni in rito evidenziate in narrativa, rassegnate tanto dalle parti resistenti che dalla ricorrente, in ragione del pieno accoglimento del ricorso, dovuto alla fondatezza del primo mezzo d'impugnazione.

Con tale censura, RICORRENTE rileva l'illegittimità dell'aggiudicazione della fornitura ad CONTROINTERESSATA, stante che, in precedenza, detta concorrente avrebbe dovuto essere esclusa

dalla competizione, sulla base di quanto era espressamente previsto dall'art. 19 del Disciplinare di gara, per avere prestato la garanzia provvisoria per importo inferiore a quello richiesto dalla "lex specialis".

Tale disposizione stabilisce, per quanto qui interessa, che tra i documenti che i concorrenti dovevano inserire nella busta "B" – documentazione amministrativa – vi era anche, al punto n. 7, la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto a base di gara. La stessa norma dispone, inoltre, che la mancanza della garanzia di cui al punto 7 o la sua costituzione per importo inferiore al richiesto è sanzionata con l'esclusione immediata del concorrente dalla procedura (v. art. 19 disciplinare di gara nella parte a pag. 18 dello stesso).

Lo stesso art. 18, che, come si è detto, individua la documentazione amministrativa da inserire nella busta "B", prevede altresì la possibilità di presentare la garanzia provvisoria per importo ridotto del 50%, condizionando, però, l'ammissione a tale beneficio, non solo al fatto che l'impresa concorrente sia possesso della certificazione di qualità serie UNI CEI ISO 9000, ma anche che l'interessata ne alleggi copia valida al documento comprovante la prestazione di garanzia.

**Sul punto, il Collegio non condivide le argomentazioni sviluppate sia dall'Azienda U.S.L. che dall'impresa controinteressata, in ordine alla possibilità che la suddetta certificazione fosse contenuta in altra parte dell'offerta e, quindi, anche nella busta "C" relativa all'offerta tecnica, poiché, come si è visto, l'art. 19 del disciplinare prescrive chiaramente che detto documento deve essere allegato a quello relativo alla garanzia provvisoria, il quale, a sua volta, incontestatamente deve essere inserito nella busta "B" contenente la documentazione amministrativa.**

**E' invece del tutto inconferente, oltre che infondata, l'argomentazione, sviluppata da entrambe le parti resistenti, secondo la quale la controinteressata non doveva essere esclusa perché la mancata allegazione della certificazione di qualità non era prevista dalla "lex specialis" quale causa di esclusione dalla gara.**

**In realtà, così come prospettata, la questione risulta mal posta, poiché CONTROINTERESSATA doveva essere esclusa dalla gara nel momento stesso in cui la Commissione ha constatato che la busta "B" della stessa conteneva unicamente documentazione comprovante la prestazione di garanzia provvisoria per importo inferiore a quello richiesto dalla "lex specialis"; fatto questo che, come si è visto, costituiva causa di immediata esclusione dalla gara, secondo quanto chiaramente prevede l'art. 19 del disciplinare.**

Sul punto, la giurisprudenza (in un caso simile in cui, peraltro, la certificazione di qualità era stata inserita in copia semplice nella prima busta che conteneva anche la documentazione relativa prestazione di garanzia dimidiata ed in copia autentica nella busta contenente la "documentazione tecnica") ha ritenuto legittima l'esclusione della concorrente decretata dal seggio di gara, stante il fatto, incontestabile e di per sé tranciante, che la suddetta busta non conteneva la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione dell'intera garanzia (id est: della garanzia nell'esatto importo richiesto), posto che la copia non autenticata della certificazione è giuridicamente irrilevante al fine di giustificare l'importo dimidiato della prestazione di garanzia (v. T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 3/10/2007 n. 9698).

**Il Collegio ritiene che il percorso argomentativo del tribunale amministrativo romano sia pienamente coerente e condivisibile, tanto più se esso viene trasposto nella fattispecie in esame, in cui nella busta "B" di CONTROINTERESSATA la Commissione giudicatrice non ha rinvenuto alcuna documentazione (nemmeno informale) giustificativa della prestazione di garanzia per la metà dell'importo dovuto.**

**In definitiva, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione, per avere documentato la prestazione di garanzia provvisoria per**

**importo inferiore rispetto a quello previsto dalla “lex specialis”, con conseguente illegittimità anche del successivo, gravato provvedimento di aggiudicazione della gara a tale concorrente.**

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1883 del 19 ottobre 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna

**N. 01883/2009 REG.SEN.**

**N. 00574/2009 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 574 del 2009, proposto da:  
RICORRENTE-Agenzia Per il Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baccolini e Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via San Gervasio n. 10;

***contro***

Azienda U.S.L. Bologna, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via Marconi n. 34;

***nei confronti di***

CONTROINTERESSATA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa Semeraro, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via Rizzoli n. 4;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a)del verbale n.1 della seduta di gara del 24 febbraio 2009, di apertura dei plichi contenenti le offerte della gara per l'affidamento della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alla AUSL di Bologna; b)del verbale n.2 del 25 febbraio 2009, con cui la commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche; c)del verbale di gara n.7 del 31 marzo 2009, con cui la Commissione di gara ha valutato congrue le giustificazioni presentate da CONTROINTERESSATA Spa e ha aggiudicato la gara a tale concorrente; d)del provvedimento dell'Azienda U.S.L. di Bologna n.97 del 20 aprile 2009 di aggiudicazione definitiva della gara ad CONTROINTERESSATA s.p.a.; e)del disciplinare di gara "in parte qua" e di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale agli atti impugnati, ivi compreso il contratto, se sottoscritto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda U.S.L. di Bologna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CONTROINTERESSATA s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 01/10/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

RICORRENTE – Agenzia per il Lavoro s.p.a. ha partecipato alla gara pubblica con procedura aperta che l’Azienda U.S.L. di Bologna ha bandito per l’affidamento triennale della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per un valore presunto di complessivi €. 3.000.000,00.

All’esito della gara, l’amministrazione sanitaria ha aggiudicato definitivamente la stessa ad CONTROINTERESSATA – Agenzia per il Lavoro s.p.a., mentre l’odierna ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria.

La ricorrente ritiene illegittimo sia il provvedimento di aggiudicazione definitiva sia i precedenti verbali redatti dalla Commissione di gara, nella parte in cui non dispongono l’esclusione di CONTROINTERESSATA – Agenzia per il Lavoro s.p.a.. In via graduata, l’impresa seconda classificata chiede l’annullamento degli atti di gara, ritenendoli illegittimi nelle parti in cui la Commissione, oltre a fissare ulteriori criteri motivazionali rispetto a quelli già previsti nel disciplinare, ha effettuato tale operazione dopo avere aperto la busta “C” di CONTROINTERESSATA s.p.a. e, infine, in via ulteriormente graduata ed “in parte qua”, il disciplinare di gara, limitatamente alla parte in cui attribuisce preponderante rilievo all’offerta economica (70%), con illegittimo restringimento del punteggio assegnato all’offerta tecnica (30%).

La ricorrente affida l’impugnativa ai seguenti motivi.

1) Violazione art. 19 del Disciplinare di gara e dell’art. 75 D. Lgs. n. 163 del 2006;  
Violazione art. 97 Cost.; Eccesso di potere sotto diversi profili;

Durante la seduta del 24/2/2009, la Commissione giudicatrice ha rilevato che l’odierna controinteressata aveva inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (busta “B”), una garanzia provvisoria di importo ridotto al 1%, senza tuttavia allegare, a tale documentazione, la certificazione UNI CEI ISO 9000, con ciò violando la chiara disposizione di cui all’art. 19 del disciplinare di gara, laddove espressamente stabilisce che per giovare della

riduzione della garanzia provvisoria al 50%, i concorrenti devono allegare alla garanzia copia valida della suddetta certificazione. La Commissione, però, anziché escludere immediatamente CONTROINTERESSATA s.p.a., come era espressamente previsto in altra parte della stessa disposizione, decideva – su suggerimento del rappresentante della stessa concorrente - di aprirne la busta contenente l'offerta tecnica, e, in questa rinvenendovi la certificazione in questione, decideva di consentire ad CONTROINTERESSATA di partecipare alle ulteriori fasi della procedura. D'altra parte, anche l'art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 2006 stabilisce chiaramente che il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in sede di offerta.

2) Violazione degli artt. 86 e 87 D. Lgs. n. 163 del 2006; Violazione art. 97 Cost. ; Eccesso di potere sotto diversi profili;

Il disciplinare prevedeva che i concorrenti compilassero una scheda offerta allegata all'atto stesso, indicando un moltiplicatore per la figura professionale richiesta non inferiore a 1,01, gli oneri relativi al T.F.R., quelli contributivi e quelli assicurativi.

Dalla scheda risulta, inoltre, che la stazione appaltante non ha indicato le ferie come rateo del costo dello stipendi base, ma che ha inteso qualificare tale elemento quale costo per l'agenzia, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto essere calcolato dai concorrenti in sede di quantificazione del moltiplicatore offerto. La controinteressata ha invece offerto un moltiplicatore unico per la figura professionale richiesta pari a 1,0645, che risulta inferiore al puro costo del lavoro, in quanto non comprensivo, appunto, del rateo ferie.

In via graduata:

3) Violazione art. 83 D. Lgs. n. 163 del 2006; Violazione dei principi di trasparenza e di "par condicio" tra concorrenti; Eccesso di potere sotto diversi profili; Violazione art. 97 Cost.;

Risulta “per tabulas”: a) che la Commissione durante la seduta del 24/2/2009, oltre all’apertura delle buste dei concorrenti contenenti la documentazione, ha anche aperto la busta di CONTROINTERESSATA s.p.a contenente l’offerta tecnica, per verificare se in essa fosse contenuta la documentazione relativa alla certificazione di qualità; b) che il giorno successivo, 25/2/2009, la Commissione, in sede di esame delle offerte tecniche, ha proceduto a fissare i criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio a tali offerte.

Quest’ultima operazione, pertanto, risulta essere stata effettuata dopo che la Commissione aveva conosciuto (anche solo potenzialmente) il contenuto del progetto tecnico di CONTROINTERESSATA s.p.a.. Tale operazione, invece, necessariamente deve essere effettuata prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, pena la violazione dei principi di trasparenza dell’operato della p.a. e di “par condicio” tra i concorrenti a pubbliche gare.

4) Violazione dell’art. 83 D. Lgs. n. 163 del 2006 e dei principi di trasparenza e di “par condicio” dei concorrenti; Violazione art. 97 Cost.; Eccesso di potere sotto diversi profili;

Durante la seduta del 25/2/2009, la Commissione ha ritenuto di individuare, oltre ai requisiti indicati nel Capitolato speciale, ulteriori criteri utili alla valutazione dei progetti tecnici.

L’attività posta in essere dalla Commissione di gara risulta in contrasto con l’art. 83, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal D. Lgs. n. 152 del 2008, laddove non è più prevista la possibilità per la Commissione di gara, di fissare i criteri motivazionali su cui fondare l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica.

5) Violazione art. 83 D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili;

Nel bando, l'Azienda appaltante ha scelto di attribuire ben 70 punti all'elemento economico e solo 30 punti all'offerta tecnica, in tal modo illegittimamente comprimendo e sacrificando il criterio prescelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Azienda U.S.L. di Bologna, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse, limitatamente al quarto motivo di cui in narrativa e che, per il resto, lo stesso sia dichiarato infondato, con vittoria di spese e onorari legali.

Si è inoltre costituita in giudizio CONTROINTERESSATA s.p.a., impresa aggiudicataria della gara "de qua", chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 1/10/2009, la causa è stata chiamata: il patrono della ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 bis, commi 3 e 4 L. n. 1034 del 1971, pronuncia di irricevibilità per tardività delle memorie depositate in data 25/9/2009 sia dall'amministrazione sia dalla controinteressata.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.

## DIRITTO

La presente controversia verte sulla legittimità degli atti della gara pubblica bandita dalla Azienda U.S.L. di Bologna, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo presso la struttura sanitaria appaltante.

E' parte ricorrente RICORRENTE – Agenzia per il Lavoro s.p.a. (di seguito: "RICORRENTE"), concorrente che ha partecipato alla gara classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, che, in via principale, con i primi due mezzi d'impugnazione, chiede l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della



gara ad **CONTROINTERESSATA** – Agenzia per il Lavoro s.p.a. (di seguito: “**CONTROINTERESSATA**”). Inoltre, in via subordinata al mancato accoglimento di tali motivi, **RICORRENTE** chiede l’annullamento dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 e n. 2 e, “in parte qua” del disciplinare di gara, al fine strumentale di ottenere il rifacimento della gara, con conseguente “chance” di aggiudicazione, derivante dalla possibilità di partecipare alla nuova procedura eventualmente bandita dalla stessa Azienda U.S.L..

Il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esaminare le questioni ed eccezioni in rito evidenziate in narrativa, rassegnate tanto dalle parti resistenti che dalla ricorrente, in ragione del pieno accoglimento del ricorso, dovuto alla fondatezza del primo mezzo d’impugnazione.

Con tale censura, **RICORRENTE** rileva l’illegittimità dell’aggiudicazione della fornitura ad **CONTROINTERESSATA**, stante che, in precedenza, detta concorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione, sulla base di quanto era espressamente previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara, per avere prestato la garanzia provvisoria per importo inferiore a quello richiesto dalla “lex specialis”.

Tale disposizione stabilisce, per quanto qui interessa, che tra i documenti che i concorrenti dovevano inserire nella busta “B” – documentazione amministrativa – vi era anche, al punto n. 7, la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto a base di gara. La stessa norma dispone, inoltre, che la mancanza della garanzia di cui al punto 7 o la sua costituzione per importo inferiore al richiesto è sanzionata con l’esclusione immediata del concorrente dalla procedura (v. art. 19 disciplinare di gara nella parte a pag. 18 dello stesso).

Lo stesso art. 18, che, come si è detto, individua la documentazione amministrativa da inserire nella busta “B”, prevede altresì la possibilità di presentare la garanzia provvisoria per importo ridotto del 50%, condizionando, però, l’ammissione a tale beneficio, non solo al fatto che l’impresa concorrente sia possesso della

certificazione di qualità serie UNI CEI ISO 9000, ma anche che l'interessata ne allegi copia valida al documento comprovante la prestazione di garanzia.

Nel caso in esame, è accaduto che la Commissione, all'atto dell'apertura della busta "B" - documentazione amministrativa di CONTROINTERESSATA, ha rilevato sia l'esistenza di documentazione comprovante la costituzione di garanzia provvisoria per importo pari al 1% (e, quindi, dimezzato rispetto al 2% richiesto), sia il mancato inserimento, nella stessa busta, di copia valida della suddetta certificazione.

Ritiene il Collegio che tale situazione, vale a dire la prestazione di garanzia per importo inferiore al 2% rispetto a quello richiesto, rientri a pieno titolo nella fattispecie sopra descritta di cui all'art. 19 del Disciplinare di gara, che comporta automaticamente, ai sensi della stessa disposizione, la sanzione dell'immediata esclusione della concorrente dalla gara.

Risulta pertanto illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che, anziché escludere CONTROINTERESSATA, ha ritenuto – erroneamente dando seguito alle dichiarazioni rese a verbale dal rappresentante della concorrente – di procedere all'apertura della busta C), contenente l'offerta tecnica della stessa e, ivi rinvenendovi la certificazione in questione, di stabilire che la stessa era stata regolarmente presentata (v. verbale gara n. 1 del 24/2/2009).

Sul punto, il Collegio non condivide le argomentazioni sviluppate sia dall'Azienda U.S.L. che dall'impresa controinteressata, in ordine alla possibilità che la suddetta certificazione fosse contenuta in altra parte dell'offerta e, quindi, anche nella busta "C" relativa all'offerta tecnica, poiché, come si è visto, l'art. 19 del disciplinare prescrive chiaramente che detto documento deve essere allegato a quello relativo alla garanzia provvisoria, il quale, a sua volta, incontestatamente deve essere inserito nella busta "B" contenente la documentazione amministrativa.

E' invece del tutto inconferente, oltre che infondata, l'argomentazione, sviluppata da entrambe le parti resistenti, secondo la quale CONTROINTERESSATA non doveva essere esclusa perché la mancata allegazione della certificazione di qualità non era prevista dalla "lex specialis" quale causa di esclusione dalla gara.

In realtà, così come prospettata, la questione risulta mal posta, poiché CONTROINTERESSATA doveva essere esclusa dalla gara nel momento stesso in cui la Commissione ha constatato che la busta "B" della stessa conteneva unicamente documentazione comprovante la prestazione di garanzia provvisoria per importo inferiore a quello richiesto dalla "lex specialis"; fatto questo che, come si è visto, costituiva causa di immediata esclusione dalla gara, secondo quanto chiaramente prevede l'art. 19 del disciplinare.

Sul punto, la giurisprudenza (in un caso simile in cui, peraltro, la certificazione di qualità era stata inserita in copia semplice nella prima busta che conteneva anche la documentazione relativa prestazione di garanzia dimidiata ed in copia autentica nella busta contenente la "documentazione tecnica") ha ritenuto legittima l'esclusione della concorrente decretata dal seggio di gara, stante il fatto, incontestabile e di per sé tranciante, che la suddetta busta non conteneva la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione dell'intera garanzia (id est: della garanzia nell'esatto importo richiesto), posto che la copia non autenticata della certificazione è giuridicamente irrilevante al fine di giustificare l'importo dimidiato della prestazione di garanzia (v. T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 3/10/2007 n. 9698).

Il Collegio ritiene che il percorso argomentativo del tribunale amministrativo romano sia pienamente coerente e condivisibile, tanto più se esso viene trasposto nella fattispecie in esame, in cui nella busta "B" di CONTROINTERESSATA la Commissione giudicatrice non ha rinvenuto alcuna documentazione (nemmeno

informe) giustificativa della prestazione di garanzia per la metà dell'importo dovuto.

In definitiva, CONTROINTERESSATA avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione, per avere documentato la prestazione di garanzia provvisoria per importo inferiore rispetto a quello previsto dalla "lex specialis", con conseguente illegittimità anche del successivo, gravato provvedimento di aggiudicazione della gara a tale concorrente.

Per le ragioni suesposte, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullato l'impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ad CONTROINTERESSATA – Agenzia per il lavoro s.p.a..

Il carattere assorbente e pienamente satisfattivo dell'interesse della ricorrente del motivo accolto, esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione della gara di cui è causa ad CONTROINTERESSATA – Agenzia per il Lavoro s.p.a.

Condanna l'Azienda U.S.L. di Bologna ed CONTROINTERESSATA – Agenzia per il Lavoro s.p.a., quali parti soccombenti ed in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre c.p.a e i.v.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

**IL SEGRETARIO**